

Linee guida europee. Accolte le raccomandazioni del Consiglio

Stage, formalizzati in un accordo scritto obiettivi formativi e compenso (eventuale)

Michele Tiraboschi

In arrivo regole europee per gli stage. La Commissione ha approvato una proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini.

La proposta (Com2013, 857final) ha ampi margini di rapida approvazione. I tirocini rappresentano, infatti, un elemento chiave della cosiddetta «garanzia giovani» adottata dal Consiglio dei ministri dell'Unione Europea nell'aprile 2013 e in fase di lancio nei vari Stati membri con l'avvio del nuovo anno.

Obiettivo della raccomandazione è incrementare la qualità dei tirocini di tipo non curriculare con riferimento a contenuti formativi e condizioni di lavoro nell'ottica dell'occupabilità dei giovani e di una più rapida transizione dalla scuola al lavoro.

Per raggiungere questo obiettivo la Commissione pro-

pone che nelle legislazioni e prassi nazionali vengano accolti entro la fine del 2014 alcuni principi chiave. Un po' come accaduto in Italia con la trasposizione nelle regolazioni regionali delle linee-guida definite dalla conferenza Stato-Regioni in attuazione della legge Fornero.

Considerando la prassi europea, che non sempre contempla la presenza di un soggetto promotore abilitato all'attivazione degli stage, la proposta di raccomandazione prevede, in primo luogo, la formalizzazione per iscritto del tirocinio d'intesa anche con il tirocinante.

L'accordo scritto dovrà indicare chiaramente l'obiettivo formativo, le coperture assicurative e le condizioni di lavoro, nonché l'eventuale indennità a favore del tirocinante. Circostanza questa che bene evidenzia come in Europa non si intenda rendere obbli-

gatorio, neppure per i tirocini curriculari, un compenso minimo. Piuttosto i soggetti che promuovono stage sono chiamati a indicare nell'avviso di posto vacante se il tirocinio è remunerato o meno.

Anche la presenza di un tutor o supervisore non è obbligatoria sebbene incoraggiata e auspicata a garanzia della qualità del percorso formativo.

Quanto alla durata la proposta di raccomandazione prevede un principio di «durata ragionevole» quantificata, di regola, in sei mesi salvo casi particolari adeguatamente giustificati. La raccomandazione suggerisce anche termini di preavviso in forma scritta per la interruzione anticipata del tirocinio che dovrebbero ammontare a due settimane. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante o il promotore dovrebbero infine assicurare al tirocinante una lettera di referenze e un

certificato relativo alle competenze maturate.

Nell'insieme nulla di dirimente rispetto al complesso quadro giuridico nazionale sebbene qualche modifica nelle regolazioni regionali andrà fatta. Piuttosto la conferma della controversa natura dei tirocini che, da metodo formativo dell'alternanza e occasione di primo contatto con il mondo del lavoro da parte dei giovani, hanno subito una progressiva attrazione nell'area del diritto del lavoro. E questo sino al punto da essere equiparati, almeno per taluni profili come orari, ferie e riposi previsti dalla proposta di raccomandazione, a una sorta di contratto di lavoro di primo ingresso nel mercato del lavoro.

Convinzione delle istituzioni europee, in ogni caso, è che l'adozione di un quadro di qualità per i tirocini faciliterebbe l'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani da parte degli Stati membri.

I principi chiave

01 | ACCORDO SCRITTO

Richiesta la formalizzazione per iscritto dello stage, in accordo con il tirocinante, che indichi: obiettivo formativo, coperture assicurative, condizioni di lavoro ed eventuale indennità

02 | LA DURATA

Previsto un principio di «durata ragionevole» quantificata in sei mesi; sono ammesse eccezioni se giustificate. Il preavviso scritto per l'interruzione anticipata del tirocinio dovrebbero essere almeno di due settimane

03 | REFERENZE

Al termine dello stage va consegnata allo stagista una lettera di referenze che e un documento che certifichi le competenze maturate

I DETTAGLI

I tirocini devono avere una durata ragionevole, di regola sei mesi
Interruzione anticipata con preavviso di 2 settimane

